



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA**

**REGOLAMENTO SUL "BARATTO AMMINISTRATIVO",
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SERVIZIO DI CITTADINANZA
ATTIVA**

(art.118 Cost e art. 24 L. 164/2014)

Approvato con delibera C.C. n. 122 del 18.12.2015

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione e riferimenti normativi)
 - Art. 2 (Definizioni)
 - Art. 3 (I cittadini attivi)
 - Art. 4 (Baratto Amministrativo)
 - Art. 5 (Applicazione del baratto amministrativo)
 - Art. 6 (Interventi di cura e recupero su arre ed immobili pubblici)
 - Art. 7 (Ulteriori aree di intervento)
 - Art. 8 (requisiti per l'attivazione degli interventi)
 - Art. 9 (Il destinatario del baratto)
 - Art. 10 (proposte di collaborazione)
 - Art. 11 (Patto di collaborazione)
 - Art. 12 (Individuazione dell'importo complessivo)
 - Art. 13 (Individuazione del numero di moduli e limiti individuali)
 - Art. 14 (obblighi del richiedente)
 - Art. 15 (Registrazione moduli)
 - Art. 16 Assicurazione)
 - Art. 17 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)
 - Art. 18 (prevenzione rischi)
 - Art. 19 (prevenzione in materia di riparto delle responsabilità)
 - Art. 20 (Clausole interpretative)
 - Art. 21 (Entrata in vigore)
- ALLEGATO A

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione e riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
6. Il presente regolamento è conforme a quanto disposto dall'art.24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" che disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 1. Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 2. Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 3. Comune o Amministrazione: il Comune di Valguarnera.C nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 4. Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

5. Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
6. Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare, ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
7. Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
8. Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una specifica esigenza dell'Ente locale.
9. Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
10. Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
11. Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 **(I cittadini attivi)**

L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani, secondo quanto previsto dall'art. 24 L. 164/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, è strumento per il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento.

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

I patti di collaborazione di cui al successivo art.11 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i cittadini, a tal fine selezionati, secondo modalità concordate con gli stessi.

Art. 4 **Il baratto amministrativo**

In applicazione dell'art. 1 del presente Regolamento si istituisce il "baratto amministrativo" attraverso il quale l'Amministrazione Comunale offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter compensare i propri debiti con l'Ente locale, mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili, a scomputo di quanto dovuto per il mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti,

Si offre all'Ente Locale una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata **la prima forma di intervento di politica sociale** in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".

Art. 5

Applicazione del baratto amministrativo

1. Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.
2. Per tributi non pagati si intende sia le somme iscritte a ruolo e non ancora riscosse dal concessionario, sia gli avvisi di accertamento divenuti definitivi
3. Si precisa che l'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Valguarnera Caropepe.

Art.6

(Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla compensazione dei tributi comunali già scaduti e non pagati come determinati dal comma 1 e dal comma 2 del precedente articolo 5.

2. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

1. Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
2. Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
3. Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
4. Pulizia dei locali di proprietà comunale;
5. Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;

6. Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 7
(Ulteriori aree di intervento)

Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

Art. 8
Requisiti per l'attivazione degli interventi

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

1. Residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe;
2. Et  non inferiore ad anni 18,
3. Idoneit  psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attivit  o del servizio da svolgersi,
4. Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti   stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libert  personale,

Art. 9
Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" devono:

1. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
2. possedere un indicatore ISEE non superiore a €6.500,00;
3. avere a proprio carico o di un proprio familiare convivente dei tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, o per avvisi di accertamento divenuti definitivi.

I soggetti che posseggano i requisiti sopra riportati possono presentare domanda compilando l'apposito modello allegato al presente regolamento entro il 30 aprile di ogni anno.

Per l'anno 2015, la scadenza per la consegna della domanda   fissata al 30 Aprile 2016

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privileger  le fasce sociali pi  deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE sino a € 2.500	8
---------------------	---

ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 6.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1
Morosità non colpevole	3

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Valguarnera Caropepe, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi, se non al proprio coniuge e/o figlio convivente, purché maggiorenne.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Valguarnera Caropepe, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 10
(Proposte di collaborazione)

La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- 1) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad un invito dell'amministrazione;
- 2) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso di cui al punto n. 2, la proposta di collaborazione dovrà indicare :

- a) Generalità complete del proponente (singolo o associato),
- b) Possesso dei requisiti richiesti,
- c) Attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento,
- d) Disponibilità in termini di tempo,
- e) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

La proposta di collaborazione presentata verrà sottoposta alla valutazione degli ufficio Finanziario. Il responsabile avrà l'onere di verificare i requisiti di ammissione e richiedere all'Ufficio tecnico comunale la valutazione dell'intervento da realizzare. La relazione dell'UTC dovrà in maniera inequivocabile riportare il valore dell'intervento in termini monetari.

A seguito di tale istruttoria si procederà con determina degli uffici finanziari a stabilire tempi e modi dell'intervento.

La verifica, il controllo sia in sede di attuazione che in sede conclusiva verrà effettuata dall'UTC e l'ufficio finanziario avrà l'onere di comunicare al soggetto lo sgravio delle somme entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione dello stesso.

In nessun caso la proposta di collaborazione presentata del cittadino può essere vincolante per l'Ente il quale, analizzata la proposta e ritenuta la stessa confacente con i bisogni dello stesso ente, procede comunicando la sua insindacabile decisione di accoglimento o di non accoglimento al soggetto proponente.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a) Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso;
- b) Ordine di presentazione delle domande al protocollo.

In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- a) con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- b) nell'ottica di *favor* normativa verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- c) per agevolare la programmazione economica dell'Ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di

collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

L'iter procedurale sopra specificato si applica anche nel caso in cui l'Amministrazione inviti il contribuente ad aderire al baratto amministrativo e lo stesso accetti di aderire alla proposta formulata.

Art. 11 **(Patto di collaborazione)**

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

1. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
2. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
3. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
4. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
5. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare ridurre le interferenze con altre attività;
6. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
7. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
8. le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
9. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
10. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
11. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 12

Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Il limite massimo delle somme che possono essere destinate al "Baratto Amministrativo" è fissato nella misura dello 0.5% dei residui attivi da residui del Titolo I cat 01/02 dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 13

Identificazione del numero di moduli

L'Ufficio Tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €. 60,00 per ciascun modulo e del limite individuale e per famiglia di € 780,00 e dei vincoli previsti dall'art.24 della Legge 164/2014.

Art. 14

Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "*del buon padre di famiglia*" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni €60 di tributo simbolico da versare

Art. 15

Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 16

(Assicurazione)

I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il cittadino attivo risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 17

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto amministrativo", il Comune di Valguarnera Caropepe si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Art. 18

(Prevenzione dei rischi)

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 19

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 20 **(Clausole interpretative)**

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 21 **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

ALLEGATO A

Modulo di domanda del "baratto amministrativo"

Cortese att.ne del Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe

Il sottoscritto nato a il
..... codice fiscale e
residente in via a
Valguarnera C., telefono/cell
.....

Chiede

di poter partecipare al "baratto amministrativo", per la copertura del tributo
..... per l'importo pari a € provvedendo a fornire
copia della dichiarazione ISEE _____ (non superiore a € 6.500), del documento di identità, una
autocertificazione del possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. 7 del Regolamento del Baratto
Amministrativo ai sensi del DPR 445/00, e a compilare, ai fini della graduatoria, la tabella
sottostante.

Numero di famigliari in cerca di occupazione		
Numero di cassa integrati nel proprio nucleo familiare		
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	si	no
Nucleo mono genitoriali con minori a carico	si	no
Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico	si	no
Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)		
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi	si	no
Morosità non colpevole	si	no
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi		

A tal proposito, il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X):

1) è disponibile a operare:

a) mattino

b) pomeriggio

2) si ritiene:

a) idoneo e formato

b) non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) all'espletamento delle attività previste dal "baratto amministrativo" di cui al presente Regolamento.